

IL TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI E GIUDIZIARI – il caso dei dati trattati in dibattimento e nelle pronunce del giudice.

Conversazione a cura del Cons. Mauro OREFICE

svolta in occasione della TAVOLA ROTONDA
SULLA DEONTOLOGIA PROFESSIONALE
GIURISDIZIONE DELLA CORTE DEI CONTI
PENSIONISTICA E RESPONSABILITA'

DOVERI DEL DIFENSORE E STRUMENTI A TUTELA DELLA PRIVACY
organizzata presso la Corte dei conti dall' **Associazione Avvocati Difensori Dinanzi Alla
Corte Dei Conti**
Roma 16 Dicembre 2009

Il Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al d.lgs. 30 giugno 2003, n.196¹, prevede all'art. 46 in materia di titolari di trattamenti dati:

1. Gli uffici giudiziari di ogni ordine e grado, il Consiglio superiore della magistratura, gli altri organi di autogoverno e il Ministero della giustizia sono titolari dei trattamenti di dati personali relativi alle rispettive attribuzioni conferite per legge o regolamento.

In questo senso, anche se con una certa approssimazione, si può ritenere che il giudice è anche titolare (forse contitolare assieme all'amministrazione giudiziaria) del trattamento dei dati che vengono al suo esame nello svolgimento della propria attività giurisdizionale, civile o penale che sia. Naturalmente analogo discorso va fatto per i giudici amministrativi, contabili e tributari.

E' importante sottolineare che quanto più ridotta è l'attività giurisdizionale in senso stretto, con il conseguente allargamento dell'area sostanzialmente amministrativa, tanto più ampio diventa lo spettro delle tutele possibili all'interno del procedimento considerato.

Infatti il soggetto ha a propria disposizione gli strumenti giurisdizionali relativi al procedimento in atto, gli strumenti previsti dalla legge n. 241/90, nonché quelli della legge n. 675/96² ove compatibili.

Tuttavia, al di là delle possibili costruzioni giuridiche dirette a favorire la massima applicabilità della l. 675/96 è decisiva la sensibilità del giudice, il quale si deve muovere sulla base di un apparato normativo che, mentre, da un lato, non vuole che la legge sulla corretta circolazione dei dati personali sia un inutile e strumentale intralcio all'attività giurisdizionale, dall'altro lato vuole che le informazioni medesime, ancorché "trattate"

¹ V. legge di delega n. 127/2001

² "Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali"

nell'ambito di un procedimento giurisdizionale, ricevano, ove possibile, le stesse cautele previste per tutti i soggetti, pubblici e privati.

A sua volta sembra opportuno richiamare quanto previsto dal Codice dell'Amministrazione Digitale³, il quale, all'art. 56, prevede che:

"I dati identificativi delle questioni pendenti dinanzi al giudice amministrativo e contabile sono resi accessibili a chi vi abbia interesse mediante pubblicazione sul sistema informativo interno e sul sito istituzionale della rete INTERNET delle autorità emananti."

Tale norma deve essere letta come un'applicazione di quanto previsto dagli art. 51 e 52 del D. lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

Le norme citate impongono a tutela della riservatezza dei soggetti coinvolti in procedimenti giurisdizionali di ogni genere che solo chi vi abbia interesse possa accedere ai dati identificativi degli stessi anche mediante il ricorso al mezzo elettronico.

In tal modo il legislatore ha inteso conciliare le esigenze di rapidità nell'accesso alle informazioni rilevanti ai fini dello svolgimento del procedimento giurisdizionale e quelle di protezione dei dati personali dei soggetti coinvolti.

Diversa è la disciplina dettata per l'ipotesi in cui si sia già pervenuti alla pronuncia di una sentenza o di altro provvedimento giurisdizionale. In questo caso a fronte di una regola generale che prevede la più ampia pubblicità del provvedimento giustiziale, il legislatore pone dei limiti in favore dell'interessato che, per motivi legittimi, *"con richiesta depositata nella cancelleria o segreteria dell'ufficio che procede prima che sia definito il relativo grado di giudizio, che sia apposta a cura della medesima cancelleria o segreteria, sull'originale della sentenza o del provvedimento, un'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della sentenza o provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi del medesimo interessato riportati sulla sentenza o provvedimento."*

Peraltro l'Autorità Giudiziaria procedente può disporre in tal senso anche d'ufficio.

L'art. 56, comma 2, CAD dispone poi che:

"Le sentenze e le altre decisioni del giudice amministrativo e contabile, rese pubbliche mediante deposito in segreteria, sono contestualmente inserite nel sistema informativo interno e sul sito istituzionale della rete INTERNET, osservando le cautele previste dalla normativa in materia di tutela dei dati personali".

Come si vede l'intento del legislatore è quello di non solo favorire, ma anche rendere giuridicamente obbligatoria, la diffusione su Internet delle sentenze e, più in generale, delle decisioni del giudice amministrativo e contabile.

In quest'ambito, tuttavia, occorre osservare che la norma in commento si pronuncia soltanto con riguardo alle decisioni ed alle sentenze del giudice, mentre la diffusione tramite Internet dei dati di cancelleria resterebbe sottoposta alla disciplina di cui all'art. 56, comma 1° CAD.

A questo proposito, poiché questa disposizione prevede che l'accesso ai dati identificativi delle controversie pendenti dinanzi al giudice amministrativo e contabile sia consentito *"a chi vi abbia interesse"*, si potrebbe dubitare della legittimità di un sistema, come quello attuale, che consente di fatto a chiunque di accedere ai suddetti dati.

³ d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82

In senso contrario può essere rilevato che la categoria dei soggetti interessati, trattandosi di ricorsi contro atti e provvedimenti amministrativi, si estende a concernere pressoché tutti i consociati, restandone confermata la validità e legittimità del sistema di diffusione informatica oggi utilizzato.

Non si deve dimenticare, infatti, che l'accesso ai dati di cancelleria consente al cittadino di aver cognizione dei procedimenti contro atti della pubblica amministrazione rispetto ai quali egli stesso potrebbe avere interesse all'impugnazione. La pubblicità mediante Internet si traduce in questo modo in un fondamentale strumento di controllo democratico sull'attività della P.A.

D'altra parte va anche ricordato che il Codice sulla privacy disciplina puntualmente, all'art. 47, anche il trattamento dei dati per ragioni di giustizia, precisando che:

1. In caso di trattamento di dati personali effettuato presso uffici giudiziari di ogni ordine e grado, presso il Consiglio superiore della magistratura, gli altri organi di autogoverno e il Ministero della giustizia, non si applicano, se il trattamento è effettuato per ragioni di giustizia, le seguenti disposizioni del codice: a) articoli 9, 10, 12, 13 e 16, da 18 a 22, 37, 38, commi da 1 a 5, e da 39 a 45; b) articoli da 145 a 151.

2. Agli effetti del presente codice si intendono effettuati per ragioni di giustizia i trattamenti di dati personali direttamente correlati alla trattazione giudiziaria di affari e di controversie, o che, in materia di trattamento giuridico ed economico del personale di magistratura, hanno una diretta incidenza sulla funzione giurisdizionale, nonché le attività ispettive su uffici giudiziari. Le medesime ragioni di giustizia non ricorrono per l'ordinaria attività amministrativo-gestionale di personale, mezzi o strutture, quando non è pregiudicata la segretezza di atti direttamente connessi alla predetta trattazione.

Per quanto attiene al trattamento di dati personali per "ragioni di giustizia" (artt. 46-49), il Codice accoglie, quindi, sostanzialmente la soluzione interpretativa fatta propria dal Garante, identificando tali trattamenti in quelli direttamente correlati alla trattazione giudiziaria di affari e di controversie, o che, in materia di trattamento giuridico ed economico del personale di magistratura, hanno una diretta incidenza sulla funzione giurisdizionale, nonché nelle attività ispettive su uffici giudiziari (art. 47, comma 2). Restano pertanto esclusi, come chiarito dalla Relazione di accompagnamento al Codice, i trattamenti relativi all'ordinaria attività amministrativo-gestionale di personale e mezzi, rispetto ai quali trova applicazione la ordinaria disciplina dei trattamenti in ambito pubblico.

Capovolgendo l'impostazione della previgente normativa, viene stabilito in linea di principio l'applicabilità ai trattamenti per ragioni di giustizia, salvo limitate eccezioni, dell'intero corpo delle norme del testo unico (art. 47, comma 1).

Il che vuol dire che ove ricorra la c.d. "ragione di giustizia", così come definita dal secondo comma dell'articolo 47 del Codice non si applicano i principi relativi alle modalità di accesso ai dati personali (art. 9); ai doveri di assistenza da parte del titolare nell'estrazione dei dati a favore del terzo (art. 10); alla sottoscrizione dei codici di deontologia e di buona condotta (art. 12); alla informativa sulle modalità del trattamento dei dati personali (art.

13); ai principi generali riguardanti il trattamento da parte dei soggetti pubblici (artt. 18-22); alla notifica del trattamento (art. 37); ed alle relative modalità (art. 38); agli obblighi di comunicazione da parte del titolare nei confronti del Garante (art. 39); alle autorizzazioni da parte del Garante (artt. 40-41); al trasferimento dei dati all'estero (artt. 42-45); ed alla tutela alternativa rispetto a quella giurisdizionale (artt. 145-151). Secondo la Relazione di accompagnamento al Codice, si tratta di disposizioni "non agevolmente compatibili con un efficace perseguimento dell'interesse pubblico perseguito.

Al riguardo, va segnalato il provvedimento del 7 febbraio 2005, con il quale il Garante ha escluso l'ammissibilità di un ricorso, avanzato ex art. 145 del Codice da una persona sottoposta a procedura esecutiva immobiliare dinnanzi ad un ufficio giudiziario, diretto ad ottenere il blocco o la trasformazione in forma anonima dei dati personali che la riguardavano, contenuti in alcuni documenti diffusi sul sito Internet del medesimo ufficio. Il Garante, nel rilevare che nei confronti di tale tipologia di trattamenti, ai sensi dell'art. 8, comma 2, lettera g), del Codice, i diritti di cui al citato art. 7 non potevano essere esercitati con richiesta rivolta direttamente al titolare o al responsabile o con ricorso ai sensi dell'art. 145, ha deciso di avviare gli accertamenti nei modi di cui all'art. 160 del Codice sul trattamento dei dati personali effettuati dall'ufficio giudiziario interessato. Per quanto riguarda, poi, le informazioni contenute nei provvedimenti dell'autorità giudiziaria che dispongono il giudizio penale, il Garante ha ribadito che, fermo restando il rispetto dei principi di pertinenza e di non eccedenza, la normativa in materia di protezione dei dati non pregiudica l'esercizio dell'attività giudiziaria, in particolar modo quando il codice di rito preveda specificamente l'inserimento in tali provvedimenti di precise informazioni per determinate finalità processuali.

Circa gli esiti dei controlli effettuati dal Garante, la norma da ultimo citata, mentre significativamente da un lato prevede che la validità, l'efficacia e l'utilizzabilità di atti, documenti e provvedimenti nel procedimento giudiziario basati sul trattamento di dati personali non conforme a disposizioni di legge o di regolamento restano disciplinate dalle pertinenti disposizioni processuali nella materia civile e penale (art. 160, ult. comma)⁴, dall'altro stabilisce che, nel caso in cui il trattamento risulti non conforme alle disposizioni di legge o di regolamento, il Garante indichi all'ufficio giudiziario "le necessarie modificazioni ed integrazioni", verificandone l'attuazione (art. 160, comma 2).

Nulla si prevede invece in ordine alle conseguenze nel caso in cui quest'ultimo non si adegui alle prescrizioni del Garante. In ogni caso, ove accertata dal Garante la violazione di legge o di regolamento, le parti possono agire con autonoma azione di responsabilità civile di danno anche non patrimoniale.

Particolari regole sono contenute nel Codice in ordine a talune attività giudiziarie che avevano creato maggiori problemi in tema di privacy, quali le notificazioni e le vendite giudiziarie.

In ordine alle prime, il Codice, intervenendo sulle relative disposizioni processuali (art. 174), adotta il principio secondo il quale, qualora la notificazione (sia in ambito civile che penale, nonché riguardante sanzioni amministrative e di atti e documenti provenienti da

⁴ In termini generali invece l'art. 11, comma 2, del Codice stabilisce che "i dati personali trattati in violazione della disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati personali non possono essere utilizzati".

organi delle pubbliche amministrazioni, se effettuate a soggetti diversi dagli interessati) non possa essere eseguita nelle mani del destinatario, la copia dell'atto deve essere consegnata in busta sigillata e su questa non devono essere apposte indicazioni da cui possa desumersi il contenuto dell'atto stesso.

È stata modificata anche la disciplina sulla pubblicazione degli avvisi concernenti le vendite giudiziarie (art. 174), prevedendo che negli avvisi relativi all'esecuzione immobiliare debba essere omessa l'indicazione del debitore e che nella vendita senza incanto i dati relativi al debitore possano essere forniti dalla cancelleria del tribunale a chiunque vi abbia interesse.

Per quel che attiene al regime di riservatezza degli atti trattati in ambito giudiziario, va rammentata la regola generale secondo cui non sussistono le garanzie della privacy per quei "dati provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque, fermi restando i limiti e le modalità che le leggi, i regolamenti o la normativa comunitaria stabiliscono per la conoscibilità e pubblicità dei dati" (artt. 24, comma 1, lettera c; 38, comma 6; 43, comma 1, lettera f). Peraltro, nella vigenza della precedente normativa, il Garante aveva affermato che il calendario dei processi, le udienze e le sentenze sono pubblici e conoscibili da chiunque vi abbia interesse, secondo le modalità regolate dal codice di rito e dalle altre norme processuali⁵. Così aveva ritenuto lecita la diffusione della notizia della richiesta di rinvio a giudizio, anche quando l'imputato sia indicato nominativamente, in quanto la diffusione di tale tipo di notizia non risultava vietata da norme specifiche⁶.

Maggiori restrizioni sono previste dal Codice nel caso del trattamento, fuori dall'ambito sopra descritto, dei c.d. "dati giudiziari", definiti dall'art. 4 come "i dati personali idonei a rivelare provvedimenti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) a o) e da r) a u), del d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualità di imputato o di indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di procedura penale". La definizione è stata aggiornata a seguito all'adozione del testo unico in materia di casellario giudiziale ed estesa, rispetto alla previgente normativa, alla qualità di imputato o di indagato, senza prendere peraltro in considerazione le violazioni amministrative (secondo la Relazione di accompagnamento, in attuazione di quanto previsto dalla direttiva 95/46/CE, che all'art. 8, comma 5, si riferisce soltanto ai trattamenti riguardanti "infrazioni").

Il Codice considera legittimo il trattamento di tali dati da parte di soggetti pubblici o privati "solo se autorizzato da espressa disposizione di legge" o da "provvedimento del Garante che specifichino le finalità di rilevante interesse pubblico del trattamento, i tipi di dati trattati e di operazioni eseguibili" (artt. 21 e 27).

Nel caso di soggetti pubblici, è rafforzato il principio di proporzionalità nel trattamento di queste informazioni, ritenendosi legittimo il trattamento dei soli dati giudiziari

⁵ Provvedimenti del Garante del 21 ottobre 1998; 30 ottobre 2001. In ordine alla pubblicità dei ruoli affissi ex art. 116 disp. att. cod. proc. civ., cfr. anche delibera del CSM del 16 luglio 2003, secondo cui questi non devono necessariamente contenere i nomi delle parti e l'oggetto delle controversie, ritenendosi sufficiente l'indicazione del solo numero di registro generale.

⁶ Decisione del 19 dicembre 2001

“indispensabili per svolgere attività istituzionali che non possono essere adempiute, caso per caso, mediante il trattamento di dati anonimi o di dati personali di natura diversa” (art. 22) .

Tra le autorizzazioni di ordine generale rilasciate dal Garante per il trattamento di dati giudiziari da parte di soggetti pubblici o privati vi è quella relativa alla “documentazione giuridica”, secondo cui è autorizzato “il trattamento, ivi compresa la diffusione, di dati per finalità di documentazione, di studio e di ricerca in campo giuridico, in particolare per quanto riguarda la raccolta e la diffusione di dati relativi a pronunce giurisprudenziali”, se pur con la prescrizione di tipo generale che possono essere trattati “i soli dati essenziali per le finalità per le quali è ammesso il trattamento e che non possano essere adempiute, caso per caso, mediante il trattamento di dati anonimi o di dati personali di natura diversa”⁷. A differenza degli altri trattamenti dei dati giudiziari, i dati da utilizzare per la documentazione giuridica, come rimarca l’autorizzazione suddetta, non devono essere forniti dagli interessati, nel rispetto della disciplina prevista dal d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313. In ogni caso, l’autorizzazione richiama gli artt. 51 e 52 del Codice, che dettano una particolare disciplina per la diffusione dei dati giudiziari in via informatica.

Il Codice della Privacy non manca di disciplinare poi l’ipotesi concernente la diffusione di sentenze o altri provvedimenti giurisdizionali da parte di terzi ove rechina l’annotazione, di cui al comma 2 dell’art. 52 del medesimo, volta a precludere, in caso di riproduzione della sentenza o provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, l’indicazione delle generalità e di altri dati identificativi del medesimo interessato riportati sulla sentenza o provvedimento.

Per quanto concerne le sanzioni per l’inosservanza della disposizione in commento occorre richiamare il combinato disposto della dell’art. 11 (Modalità del trattamento e requisiti dei dati), dell’art. 25 (Divieti di comunicazione e diffusione), 26 (Garanzie per i dati sensibili), 27 (Garanzie per i dati giudiziari), 45 (Trasferimenti vietati) e 167, co. 2, (Illeciti penali) del Codice della Privacy.

Quest’ultimo prevede che *"salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarne per sé o per altri profitto o di recare ad altri un danno, procede al trattamento di dati personali in violazione di quanto disposto dagli articoli 17, 20, 21, 22, commi 8 e 11, 25, 26, 27 e 45, è punito, se dal fatto deriva nocumento, con la reclusione da uno a tre anni"*.

Inoltre, l’art. 172 del Codice della Privacy dispone che la condanna per tale delitto importa la pubblicazione della sentenza.

E’ evidente che il dolo specifico che caratterizza la fattispecie penale appena richiamata nonché la condizione di punibilità costituita dalla circostanza che dal fatto derivi nocumento, possono limitare l’effettiva applicazione della sanzione appena indicata, ma è comunque significativo che essa rivesta la forma giuridica di un vero e proprio delitto il quale, tra l’altro, si pone accanto alla sanzione generica di cui all’art. 11, co. 2 del Codice

⁷ Autorizzazione n. 7/2004 al trattamento dei dati a carattere giudiziario da parte di privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici (G.U. n. 190 del 14 agosto 2004).

della Privacy secondo il quale "*i dati personali trattati in violazione della disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati personali non possono essere utilizzati*".

Si è già visto che ove la tutela della privacy sia affidata ad un intervento, su richiesta o d'ufficio, del giudice (sono i casi dei commi 1 e 2), questi dispone che sia apposta a cura della cancelleria o segreteria, sull'originale della sentenza o del provvedimento, un'annotazione volta a precludere l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi in caso di riproduzione della decisione in qualsiasi forma per finalità di informazione giuridica.

Il testo del decreto legislativo prevede anche l'espressione esatta da adottare per tale annotazione, comprensiva del riferimento esplicito agli estremi dell'art. 52 del Codice; precisa inoltre (al comma 4) che "in caso di diffusione anche da parte di terzi di sentenze o di altri provvedimenti recanti l'annotazione ..., o delle relative massime giuridiche, è omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi dell'interessato".

Là dove (ed è l'ipotesi del comma 5) la tutela dei dati identificativi è ex lege, il dovere di anonimizzare i dati sensibili identificativi del soggetto, allorché si proceda alla diffusione del provvedimento giurisdizionale (o della relativa massima), sorge "in ogni caso, anche in mancanza dell'annotazione di cui al comma 2". Tuttavia ciò non toglie che, ancorché non necessaria, l'annotazione disposta giudice sia comunque opportuna, soprattutto quando – ed è il caso della nostra Corte di cassazione – le decisioni sono rese accessibili attraverso il sistema informativo e il sito istituzionale dell'autorità giudiziaria. In mancanza di annotazione da parte del giudice, infatti, si costringerebbe il personale che immette la decisione nella rete Internet di verificare ogni volta (risolvendo i nodi interpretativi di cui supra) se la sentenza o il provvedimento giurisdizionale riguardi un procedimento concernente minori o, ancora, un procedimento in materia di rapporti di famiglia.

L'anonimizzazione, che si attua attraverso l'apposizione dell'annotazione "In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi di", non incide sulla pubblicazione dell'originale della sentenza (o di altro provvedimento del giudice), che deve essere completo di tutti i dati identificativi delle parti. Non sembra pertanto possibile redigere il testo del provvedimento con le iniziali anziché con le complete generalità.

Il rimedio dell'anonimato opera soltanto in caso di successiva divulgazione della sentenza per finalità di informazione giuridica.

Si pongono, al riguardo, due problemi.

In primo luogo, si tratta di stabilire se il rilascio di copia della sentenza o di altro provvedimento giurisdizionale in favore di un soggetto diverso dalla parte del relativo procedimento e non titolare di uno specifico interesse processuale⁸ sia, già, un'attività di diffusione della decisione, e soggiaccia perciò alla disciplina di cautela prevista dall'art. 52 del Codice in materia di protezione dei dati personali.

Al quesito sembra doversi dare risposta negativa. In questa direzione induce l'art. 4, comma 1, lettera m), del Codice, che per diffusione intende "il dare conoscenza dei dati

⁸ Titolarità di uno specifico interesse che, ad esempio, potrebbe ravvisarsi nel terzo che voglia promuovere l'opposizione ai sensi dell'art. 404 cod. proc. civ.

personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione". Laddove il rilascio di copia si appunta sempre in favore di un soggetto determinato che ne abbia fatto apposita richiesta, il *proprium* della diffusione consiste nel rendere conoscibile la decisione del giudice ad una pluralità di soggetti indeterminati, così divulgandola e propagandola in uno spazio via via più ampio.

Del resto, una conclusione siffatta ben si coordina con la previsione contenuta nel comma 4 dell'art. 52, secondo cui "In caso di diffusione anche da parte di terzi di sentenze o di altri provvedimenti recanti l'annotazione ..., o delle relative massime giuridiche, è omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi dell'interessato". Se anche i terzi sono destinatari della prescrizione di omettere le generalità in caso di diffusione, ciò significa che il rilascio al terzo, da parte del cancelliere, di copia del provvedimento per uso studio non è, esso stesso, atto del diffondere.

Il secondo problema è se l'anonimizzazione delle generalità e di altri dati identificativi per intervento del giudice, ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 52 del Codice, operi direttamente anche rispetto alla pubblicazione per finalità di giornalismo o di cronaca giudiziaria.

Anche a questo interrogativo sembra doversi dare una risposta negativa.

Il Codice prevede uno statuto particolare per l'attività giornalistica, che rifugge dalla previsione di regole rigide e minuziose e che affida in prima battuta il bilanciamento tra i diritti e le libertà allo stesso giornalista il quale, in base ad una propria valutazione (che può essere sindacata), acquisisce, seleziona e pubblica i dati utili ad informare la collettività su fatti di rilevanza generale e di interesse pubblico, esprimendosi nella cornice della normativa vigente e nel rispetto del proprio codice di deontologia. Esso stabilisce che chi esercita l'attività giornalistica o altra attività comunque riconducibile alla libera manifestazione del pensiero (inclusa l'espressione artistica e letteraria, come ora precisato dall'art. 136 del Codice) possa trattare dati personali anche prescindendo dal consenso dell'interessato e, con riferimento ai dati sensibili e giudiziari, senza una preventiva autorizzazione di legge o del Garante.

In caso di diffusione o di comunicazione di dati, il giornalista è peraltro tenuto comunque a rispettare alcune condizioni (art. 137, comma 3): i limiti del diritto di cronaca e, in particolare, quello dell'essenzialità dell'informazione riguardo a fatti di interesse pubblico, e i principi previsti dal codice deontologico relativo al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica.

In ordine ai dati giudiziari, il codice deontologico (art. 12), a sua volta, rinvia al principio di essenzialità dell'informazione (art. 5), in modo da evitare riferimenti a congiunti o ad altri soggetti non interessati ai fatti.

La non diretta operatività all'attività giornalistica degli effetti dell'anonimizzazione disposta ai sensi dell'art. 52, commi 1 e 2, del Codice – ma, più limitatamente, l'affidamento all'autonomia e alla responsabilità del giornalista, nel rispetto della legge e del codice deontologico, dei risultati di quella ponderazione e di quel bilanciamento – sembra ricavarsi dal parere del Garante 6 maggio 2004 su Privacy e giornalismo. Il Garante ha evidenziato la necessità che l'esigenza di assicurare la trasparenza dell'attività giudiziaria e il controllo della collettività sul modo in cui viene amministrata la giustizia debba comunque bilanciarsi con alcune garanzie fondamentali riconosciute all'indagato e

all'imputato: la presunzione di non colpevolezza fino a condanna definitiva, il diritto di difesa e il diritto ad un giusto processo. In particolare, la diffusione dei nomi di persone condannate e, in generale, dei destinatari di provvedimenti giurisdizionali, ad avviso del Garante, deve inquadarsi nell'ambito delle disposizioni processuali vigenti, di regola improntate ad un regime di tendenziale pubblicità. Di guisa che sono ritenuti pubblicabili, ad esempio, l'identità, l'età, la professione, il capo di imputazione e la condanna irrogata ad una persona maggiorenne ove risulti la verità dei fatti, la forma civile dell'esposizione e la rilevanza pubblica (anche solo in un contesto locale) della notizia. Secondo il Garante, nella diffusione dei dati dei condannati devono essere presi in considerazione il tipo di soggetti coinvolti (ad esempio, persone con handicap o disturbi psichici, o ancora, ragazzi molto giovani), il tipo di reato accertato e la particolare tenuità dello stesso, l'eventualità che si tratti di condanne scontate da diversi anni o assistite da particolari benefici (es. quello della non menzione nel casellario), in ragione dell'esigenza di promuovere il reinserimento sociale del condannato. Le medesime ragioni di tutela dei dati personali, ad avviso del Garante, dovrebbero altresì prevalere nei casi in cui la vittima ha manifestato la volontà che i propri dati non siano resi pubblici (fermo restando il fatto che il giornalista può procedere alla pubblicazione dei diversi dati anche in assenza del consenso da parte degli interessati). Tale principio troverebbe, tra l'altro, fondamento nella possibilità, per ogni soggetto interessato, di opporsi anche in anticipo per motivi legittimi alla pubblicazione (art. 7, comma 4, lettera a, del Codice). Secondo il Garante, il giornalista, nell'effettuare le valutazioni a lui rimesse, "non potrà non tenere conto del bilanciamento di interessi effettuato in un altro fronte e cioè che le sentenze pubblicate per finalità di informatica giuridica (non giornaliste, quindi) dallo stesso ufficio giudiziario, oppure da riviste giuridiche anche on-line, potranno in alcuni casi più delicati non recare il nome di taluna delle parti o di terzi (minore, delicati rapporti di famiglia, ecc.: art. 52 del Codice)".

DELIBERAZIONE 10 maggio 2006
Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari da parte
della Corte dei conti
(Deliberazione n. 2/2006/Del)

LA CORTE DEI CONTI

A SEZIONI RIUNITE

Visto l'art. 100 della Costituzione;

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e le successive modificazioni ed integrazioni;

Visti l'art. 4 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e l'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286;

Visto l'art. 8 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea;

Visti i regolamenti approvati con deliberazioni delle sezioni riunite n. 14 del 2000, n. 1 del 2001 e n. 22 del 2001 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni ed integrazioni, recante il codice in materia di protezione dei dati personali, con particolare riferimento agli articoli 20 e 21, nonché all' art. 181, comma 1, lettera a), nel testo sostituito dall'art. 10, comma 1 lettera b) del decreto legge 30 dicembre 2005, n. 273 convertito in legge 23 febbraio 2006 n. 51;

Visto il provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali in data 30 giugno 2005;

Ravvisata la necessità di identificare i tipi di dati sensibili e giudiziari trattati nell'ambito delle attività della Corte dei conti e le operazioni eseguibili, in relazione alle specifiche finalità di rilevante interesse pubblico perseguite, con esclusione dei dati inerenti all'esercizio delle funzioni giurisdizionali e di controllo;

Considerato che per quanto concerne tutti i trattamenti di cui sopra è stato verificato il rispetto dei principi e delle garanzie previste dall'art. 22 del codice in materia di protezione dei dati personali, con particolare riferimento alla pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati sensibili e giudiziari utilizzati rispetto alle finalità perseguite, nonché all'indispensabilità delle predette operazioni per il perseguimento delle finalità di rilevante interesse pubblico individuate per legge ed all'esistenza di fonti normative idonee a rendere lecite le medesime operazioni;

Vista la deliberazione delle Sezioni riunite, in sede deliberante, adottate nell'adunanza del 28 febbraio 2006;

Visto il parere del Garante per la protezione dei dati personali espresso nella riunione del 6 aprile 2006, ai sensi dell'art. 154, comma 1, lett. g) del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;

DELIBERA

il seguente regolamento per l'attuazione dell'art. 20, comma 2, e dell'art. 21, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente il codice in materia di protezione dei dati personali.

Art. 1 AMBITO

Il presente regolamento, in attuazione del Codice in materia di protezione dei dati personali, identifica le tipologie di dati sensibili e giudiziari, nonché le operazioni di carattere strumentale che la Corte dei conti deve necessariamente svolgere per il perseguimento delle finalità istituzionali e di rilevante interesse pubblico individuate per legge.

Art. 2 OGGETTO

1. Nelle schede allegate, contraddistinte dalle lettere A, B, C che costituiscono parte integrante del presente regolamento, sono specificati i tipi di dati sensibili e giudiziari per i quali è consentito il trattamento da parte degli uffici della Corte dei conti, nonché le operazioni eseguibili in riferimento alle specifiche finalità di rilevante interesse pubblico perseguite nei singoli casi ed espressamente elencate nella Parte II del decreto legislativo n. 196 del 2003.

2. Ai sensi dell'art. 22, del decreto legislativo n. 196 del 2003, in relazione alla identificazione effettuata, è consentito il trattamento dei soli dati sensibili e giudiziari indispensabili per svolgere le attività istituzionali, previa verifica della loro pertinenza e completezza, ferma restando l'inutilizzabilità dei dati trattati in violazione della disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati personali secondo quanto disposto dall'art. 11 del decreto legislativo n. 196 del 2003. Qualora la Corte dei conti, nell'espletamento della propria attività istituzionale, venga a conoscenza, ad opera dell'interessato o, comunque, non a richiesta dell'Istituto, di dati sensibili o giudiziari non indispensabili allo svolgimento dei fini istituzionali sopra citati, tali dati, ai sensi degli articoli 11 e 22 del decreto legislativo n. 196 del 2003, non potranno essere utilizzati in alcun modo, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene.

Art. 3 PUBBLICITA'

1. Il presente regolamento sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. Sarà cura della Corte dei conti dare ad esso la massima diffusione anche nelle forme di comunicazione istituzionale ritenute più idonee ed efficaci.

Così deliberato dalla Corte dei conti a Sezioni riunite, nell'adunanza del 10 maggio 2006.

Depositata in segreteria il 10 maggio 2006

SCHEMA A

Denominazione del trattamento

Instaurazione e gestione del rapporto di lavoro del personale, amministrativo e di magistratura, e di altre forme di impiego.

Indicazione del trattamento e descrizione riassuntiva del contesto

Sono di seguito descritte le principali caratteristiche:

1. dati sensibili e giudiziari trattati nei fogli matricolari e nei fascicoli personali del personale amministrativo e di magistratura;
2. dati sensibili e giudiziari connessi alla definizione dello stato giuridico e del trattamento economico del personale amministrativo e di magistratura (trattati per finalità di gestione amministrativa non aventi diretta incidenza sulla funzione giurisdizionale);
3. dati inerenti allo stato di salute per esigenze di: gestione del personale, verifica dell'attitudine a determinati lavori, idoneità al servizio, assunzioni del personale appartenente alle c.d. categorie protette, avviamento al lavoro degli inabili, maternità, igiene e sicurezza sul luogo di lavoro, equo indennizzo, causa di servizio, trattamenti assistenziali e previdenziali, denunce di infortunio e/o sinistro, fruizione di aspettative, congedi o permessi lavorativi per il personale dipendente, collegati a particolari condizioni di salute dei dipendenti o dei loro familiari;
4. dati inerenti allo stato di salute dei dipendenti e dei loro familiari acquisiti ai fini dell'assistenza fiscale e dell'erogazione di sussidi, assegni per il nucleo familiare, benefici socio assistenziali contrattualmente previsti, prestiti INPDAP;
5. dati idonei a rilevare l'adesione a sindacati o ad organizzazioni di carattere sindacale per gli adempimenti connessi al versamento delle quote di iscrizione, all'esercizio dei diritti sindacali, alla costituzione di comitati bilaterali, alla rilevazione delle deleghe sindacali o alle procedure elettorali di rinnovo delle RSU;
6. dati idonei a rivelare le opinioni politiche o le convinzioni religiose o l'adesione a partiti politici, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale per esigenze connesse alle elezioni (funzioni elettorali, mandato parlamentare ed amministrativo);
7. dati sensibili e giudiziari idonei a rivelare le convinzioni di ordine religioso o filosofico trattati al fine del riconoscimento di permessi (anche per particolari festività) e di aspettative, nonché per l'applicazione della normativa in materia di obiezione di coscienza;
8. dati idonei a rivelare lo stato di salute e la condizione di disabile, nonché dati giudiziari acquisiti sia ai fini della partecipazione ai concorsi o ad altre procedure di assunzione o impiego, che per la verifica del possesso dei requisiti richiesti ai fini dell'instaurazione di rapporti di lavoro del personale amministrativo e di magistratura;
9. dati sensibili e giudiziari che rilevano in materia di incompatibilità e rapporto di lavoro a tempo parziale, nonché nell'ambito della valutazione della qualità dei servizi resi e dei risultati conseguiti.

E' di seguito descritto sinteticamente il flusso informativo dei dati.

I dati sensibili e giudiziari sopra descritti inerenti al rapporto di lavoro, raccolti sia presso gli interessati che presso i terzi, vengono acquisiti dagli Uffici preposti e inviati agli Uffici competenti, che operano il trattamento di tali dati sia su base cartacea che su base informatica.

Principali fonti normative

R.D. n. 1364/1933 (Approvazione del regolamento per la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti); **R.D. n. 1214/1934** (Approvazione del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti); **R.D. n. 511/1946** (Guarentigie della magistratura); **L. n. 186/1982** (Ordinamento della giurisdizione amministrativa e del personale di segreteria ed ausiliario del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali); **L. n. 824/1971** (Norme di attuazione, modificazione ed integrazione della L. 24 maggio 1970, n. 336, concernente norme a favore dei dipendenti dello Stato ed enti pubblici ex combattenti ed assimilati); **L. n. 958/1986** (Norme sul servizio militare di leva e sulla ferma di leva prolungata); **L. n. 539/1950** (Applicabilità ai mutilati ed invalidi per servizio ed ai congiunti dei caduti per servizio dei benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra); **D.P.R. n. 3/1957** (Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato); **D.P.R. n. 686/1957** (Norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3); **D.P.R. n. 361/1957 art. 119** (Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati); **L. n. 69/1992** (Interpretazione autentica del comma 2 dell'articolo 119 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con D.P.R. 361/1957, in materia di trattamento dei lavoratori investiti di funzioni presso i seggi elettorali); **L. n. 53/1989 art. 26** (Modifiche alle norme sullo stato giuridico e sull'avanzamento dei vicebrigadieri, dei graduati e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza nonché disposizioni relative alla Polizia di Stato, al Corpo degli agenti di custodia e al Corpo forestale dello Stato); **D.L. n. 69/1988 art. 2** (Norme in materia previdenziale, per il miglioramento delle gestioni degli enti portuali ed altre disposizioni urgenti); **D.P.R. n. 1124/1965** (Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali); **L. n. 300/1970** (Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento); **L. n. 336/1970** (Norme a favore dei dipendenti civili dello Stato ed Enti pubblici ex combattenti ed assimilati); **D.Lgs. n. 490/1998** (Disposizioni integrative del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241); **L. n. 662/1996 art. 1, comma 56 e seg.** (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica); **D.P.R. n. 1092/1973** (Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato); **L. n. 164/1982** (Norme in materia di rettificazione di attribuzione di sesso); **L. n. 101/1989** (Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane); **L. n. 104/1992** (Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate); **D.P.R. n. 487/1994** (Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni); **D.Lgs. n. 626/1994** (Igiene e sicurezza sul lavoro); **D.P.R. n. 547/1955** (Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro); **D.P.R. n. 303/1956** (Norme generali per l'igiene del lavoro); **D.Lgs. n. 758/1994** (Modificazioni alla disciplina sanzionatoria in materia di lavoro); **D.Lgs. n. 494/1996** (Attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili); **L. n. 335/1995** (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare); **D.M. n. 187/1997** (Regolamento recante modalità applicative delle disposizioni contenute all'articolo 2, comma 12, della L. 8 Agosto 1995 n. 335, concernenti l'attribuzione della pensione di inabilità ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche iscritti a forme di previdenza esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria); **D.P.R. n. 180/1950** (Approvazione del testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle Pubbliche Amministrazioni); **L. n. 68/1999** (Norme per il diritto al lavoro dei disabili); **D.Lgs. n. 267/2000 art. 81** (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali); **D.Lgs. n. 445/2000** (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa); **D.Lgs. n. 165/2001** (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Pubbliche

Amministrazioni); **D.P.R. n. 461/2001** (Regolamento recante semplificazione dei procedimenti per il riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio, per la concessione della pensione privilegiata ordinaria e dell'equo indennizzo, nonché per il funzionamento e la composizione del comitato per le pensioni privilegiate ordinarie); **L. n. 53/2000** (Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città); **D.Lgs. n. 151/2001** (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'art. 15 della L. 8 Marzo 2000, n. 53); **L. n. 230/1998** (Nuove norme in materia di obiezione di coscienza); **C.C.N.Q. e C.C.N.L.** vigenti del **comparto ministeri; contratti collettivi integrativi; Regolamento organizzazione funzioni di controllo della Corte dei conti (Del. n. 14/2000); Regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento degli uffici amministrativi e degli altri uffici con compiti strumentali e di supporto alle attribuzioni della Corte dei conti (Del. n. 22/2001); Regolamento per l'autonomia finanziaria della Corte dei conti (Del. n. 1/2001).**

Finalità di rilevante interesse pubblico perseguite

Sono contenute nei seguenti articoli del Codice:

ART. 68 "applicazione della disciplina in materia di concessine, liquidazione modifica e revoca di benefici economici, agevolazione, elargizione, altri emolumenti ed abilitazioni

ART. 112: "instaurazione e gestione da parte dei soggetti pubblici di rapporti di lavoro di qualunque tipo, dipendente o autonomo, anche non retribuito o onorario o a tempo parziale o temporaneo, e di altre forme di impiego che non comportano la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato".

Caratteristiche del trattamento

- cartaceo |X|
- informatico |X|

Tipi di dati trattati

- origine razziale |X| etnica |X|
- convinzioni religiose, filosofiche, d'altro genere |X|
- convinzioni politiche, sindacali |X|
- stato di salute: patologie attuali, patologie pregresse, dati sulla salute relativi anche ai familiari, terapie in corso |X|
- vita sessuale soltanto in relazione ad un eventuale rettificazione di attribuzione di sesso |X|
- dati di carattere giudiziario (art.4, comma 1, lett.e) del Codice) |X|

Operazioni eseguibili

Trattamento "ordinario" dei dati

- Raccolta: presso gli interessati |X| presso terzi |X|
- Registrazione |X| Elaborazione |X| Organizzazione |X| Consultazione |X| Modifica |X| Cancellazione |X| Utilizzo |X|
- Conservazione |X| Archiviazione |X|

Particolari forme di trattamento

- Comunicazione ai seguenti soggetti per le seguenti finalità: [X]
- INPDAP – INPS (per erogazione e liquidazione trattamento di pensione, L. n. 335/1995; prestiti);
 - Comitato di verifica per le cause di servizio e Commissione medica territorialmente competente (nell'ambito della procedura per il riconoscimento della causa di servizio/equo indennizzo, ai sensi del DPR n. 461/2001);
 - INAIL, Autorità di P.S., e/o altre Autorità previste dalla legge (per denuncia infortunio, DPR n. 1124/1965);
 - Strutture sanitarie competenti (per visite fiscali-CCNL di comparto);
 - Centro per l'impiego o organismo territorialmente competente per le assunzioni obbligatorie ai sensi della legge n. 68/1999;
 - Autorità giudiziaria (C.P. e C.P.P.);
 - Organizzazioni sindacali per gli adempimenti connessi al versamento delle quote di iscrizione, per la gestione di distacchi, permessi ed aspettative sindacali, per la nomina in organismi a partecipazione mista pubblica/sindacale e per le procedure di rinnovo delle RSU;
 - ARAN per la trasmissione dei dati associativi ed elettorali non direttamente identificativi dei dipendenti, ai fini dell'accertamento della rappresentatività sindacale;
 - Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai fini del collegamento SPT (Service Personale Tesoro) e nell'ambito dello svolgimento da parte della Corte dei conti dell'assistenza fiscale relativamente alla dichiarazione dei redditi dei dipendenti;
 - Presidenza del Consiglio dei Ministri per adozione D.P.R. e D.P.C.M relativamente allo stato giuridico dei magistrati;
 - Pubbliche Amministrazioni presso le quali/ dalle quali vengono comandati i dipendenti, nell'ambito della mobilità dei lavoratori.

SCHEDA B

Denominazione del trattamento

Instaurazione e gestione di rapporti contrattuali per forniture di beni e servizi e per l'esecuzione di lavori da aggiudicare secondo le procedure previste dalle norme comunitarie e nazionali. Spese in economia.

Indicazione del trattamento e descrizione riassuntiva del contesto

Sono di seguito descritte le principali caratteristiche:

1. dati giudiziari e certificazioni antimafia relativi ai legali rappresentanti di società ed ai titolari di ditte individuali -fermo il rispetto delle disposizioni contenute nelle autorizzazioni generali del Garante- sono trattati nell'ambito della attività contrattuale ai fini dell'accertamento dei requisiti per la partecipazione alle procedure di affidamento di forniture, servizi e lavori, nonché della verifica dell'insussistenza di cause ostative per la stipulazione di contratti di appalto o in economia.

E' di seguito descritto sinteticamente il flusso informativo dei dati.

I dati giudiziari inerenti all'attività contrattuale sopra descritta, raccolti sia presso gli interessati

che presso i terzi, vengono acquisiti dagli Uffici competenti, che operano il trattamento di tali dati sia su base cartacea che su base informatica.

Principali fonti normative

R.D. n. 2440/1923 (Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato); **R.D. n. 827/1924** (Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato); **D.lgs. n. 157/1995** (Attuazione della direttiva 92/50/CEE in materia di appalti pubblici di servizi); **D.lgs. n. 358/1992** (Testo unico delle disposizioni in materia di appalti pubblici di forniture, in attuazione delle direttive 77/62/CEE, 80/767/CEE e 88/295/CEE); **D.P.R. n. 252/1998** (Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia); **L. n. 109/1994** (Legge quadro in materia di lavori pubblici); **D.P.R. n. 554/1999** (Regolamento di attuazione della L. 11 febbraio 1994, n. 109 legge quadro in materia di lavori pubblici, e successive modificazioni);

Regolamento organizzazione funzioni di controllo della Corte dei conti (Del. n. 14/2000); Regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento degli uffici amministrativi e degli altri uffici con compiti strumentali e di supporto alle attribuzioni della Corte dei conti (Del. n. 22/2001); Regolamento per l'autonomia finanziaria della Corte dei conti (Del. n. 1/2001).

Finalità di rilevante interesse pubblico perseguite

Sono contenute nel seguente articolo del Codice:

- **ART. 68, comma 2, lett. a):** "comunicazioni, certificazioni ed informazioni previste dalla normativa antimafia".

Caratteristiche del trattamento

- cartaceo |X|
- informatico |X|

Tipi di dati trattati

dati di carattere giudiziario (art.4, comma 1, lett.e) del Codice) |X|

Operazioni eseguibili

Trattamento "ordinario" dei dati

- Raccolta: presso gli interessati |X| presso terzi |X|
- Registrazione |X| Organizzazione |X| Conservazione |X| Consultazione |X| Elaborazione |X| Utilizzo |X| Conservazione |X| Archiviazione |X|

Particolari forme di trattamento

- Interconnessioni e raffronti di dati: |X|
con altri trattamenti o banche dati della stessa Amministrazione appartenenti a Uffici della Corte dei conti che si occupano della gestione del contenzioso e della gestione delle risorse

finanziarie.

- Comunicazione ai seguenti soggetti per le seguenti finalità: |X|
Prefetture, Camere di commercio relativamente ai dati "antimafia", casellario giudiziario.

SCHEDA C

Denominazione del trattamento
Gestione del contenzioso giudiziale e stragiudiziale
Indicazione del trattamento e descrizione riassuntiva del contesto
<p>Sono di seguito descritte le principali caratteristiche:</p> <ol style="list-style-type: none">1. dati sensibili e giudiziari relativi al contenzioso civile ed amministrativo, giudiziale e stragiudiziale. I dati trattati nell'ambito del contenzioso e della difesa in giudizio relativamente al rapporto di lavoro del personale di magistratura non hanno diretta incidenza sulla funzione giurisdizionale;2. dati sensibili e giudiziari che rilevano nell'ambito di procedimenti disciplinari o di sospensioni cautelari nei confronti del personale amministrativo, nell'ambito di attività dirette all'accertamento della responsabilità civile, disciplinare o contabile. <p>E' di seguito descritto sinteticamente il flusso informativo dei dati.</p> <p>I dati sensibili e giudiziari sopra descritti inerenti alla gestione del contenzioso, raccolti sia presso gli interessati che presso i terzi, vengono acquisiti dagli Uffici preposti e inviati agli Uffici competenti, che operano il trattamento di tali dati sia su base cartacea che su base informatica.</p>
<i>Principali fonti normative</i>
<p>Codice Civile; Codice di Procedura Civile; R.D. n. 642/1907 (Regolamento per la procedura innanzi alle sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato); R.D. n. 1054/1924 (Approvazione del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato); L. n. 1034/1971 (Istituzione dei Tribunali Amministrativi Regionali); L. n. 205/2000 (Disposizioni in materia di giustizia amministrativa); L. n. 241/1990 (Nuove norme sul procedimento amministrativo); D.P.R. n. 3/1957 (Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato); D.P.R. n. 487/1994 (Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni); D.lgs. n. 165/2001 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni); L. n. 89/2001 (Previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo e modifica dell'articolo 375 del codice di procedura civile); L. n. 848/1955 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali firmata a Roma il 4 novembre 1950 e del Protocollo addizionale</p>

alla Convenzione stessa, firmato a Parigi il 20 marzo 1952); **D.P.R. n. 1199/71** (Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi); **C.C.N.L.** vigenti del **comparto ministeri**; **Regolamento organizzazione funzioni di controllo della Corte dei conti** (Del. n 14/2000); **Regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento degli uffici amministrativi e degli altri uffici con compiti strumentali e di supporto alle attribuzioni della Corte dei conti** (Del. n. 22/2001).

Finalità di rilevante interesse pubblico perseguite

Sono contenute nei seguenti articoli del Codice:

- **ART. 71, comma 1, lett. b):** *“far valere il diritto di difesa in sede amministrativa o giudiziaria o in caso di violazione del termine ragionevole del processo”*

- **ART. 112, comma 2, lett. g):** *“svolgere attività dirette all'accertamento della responsabilità civile, disciplinare e contabile ed esaminare i ricorsi amministrativi...”.*

- **ART. 112, comma 2, lett. h):** *“comparire in giudizio a mezzo di propri rappresentanti o partecipare alle procedure di arbitrato o di conciliazione nei casi previsti dalla legge o dai contratti collettivi di lavoro”.*

Caratteristiche del trattamento

- cartaceo |X|
- informatico |X|

Tipi di dati trattati

- origine razziale |X| etnica |X|
- convinzioni religiose, filosofiche, d'altro genere |X|
- convinzioni politiche, sindacali |X|
- stato di salute: patologie attuali, patologie pregresse, dati sulla salute relativi anche ai familiari, terapie in corso |X|
- vita sessuale |X|
- dati di carattere giudiziario (art.4, comma 1, lett.e) del Codice) |X|

Operazioni eseguibili

Treatmento "ordinario" dei dati

- Raccolta: presso gli interessati |X| presso terzi |X|
- Registrazione |X| Elaborazione |X| Organizzazione |X| Consultazione |X| Utilizzo |X|
- Conservazione |X| Archiviazione |X|

Particolari forme di trattamento

- Interconnessioni e raffronti di dati: |X|
con altri trattamenti o banche dati appartenenti a Uffici della Corte dei conti che si

occupano: della gestione del personale, della gestione delle risorse finanziarie, della stipulazione ed esecuzione di contratti e della gestione delle procedure di scelta del contraente..

- Comunicazione ai seguenti soggetti per le seguenti finalità: |X|
Avvocatura distrettuale e generale dello Stato, ai fini della gestione del contenzioso civile ed amministrativo;
Rappresentanza permanente d'Italia presso il Consiglio d'Europa, Ministero Affari esteri e Presidenza del Consiglio dei Ministri in caso di ricorsi per violazione del termine ragionevole del processo (L. n. 848/1955 e L. n. 89/2001);
Autorità giudiziaria, arbitri e Camere arbitrali regionali, Direzioni Provinciali del Lavoro ai fini del tentativo obbligatorio di conciliazione; ARAN ai fini dell'intervento in giudizio nelle controversie di lavoro.

ASSOCIAZIONE MAGISTRATI DELLA CORTE DEI CONTI

CODICE DEONTOLOGICO

(approvato dal Consiglio Direttivo nella riunione del 23 gennaio 2006)

I. Le regole generali

Art. 1 – Valori e principi fondamentali

Nella vita sociale il magistrato si comporta con dignità, correttezza, sensibilità all'interesse pubblico

Nello svolgimento delle sue funzioni ed in ogni comportamento professionale il magistrato si ispira a principi di disinteresse personale, di indipendenza e di imparzialità.

Art. 2 – Rapporti nello svolgimento delle attribuzioni previste dall'ordinamento

Nei rapporti con i cittadini, con i rappresentanti delle pubbliche amministrazioni e con le autorità istituzionali, il magistrato tiene un comportamento corretto e rispettoso della personalità e della dignità altrui; respinge ogni pressione, segnalazione o sollecitazione comunque diretta ad influire indebitamente sui tempi e sui modi dell'espletamento delle attribuzioni devolute dalla legge.

Nelle relazioni sociali ed istituzionali il magistrato non utilizza la sua qualifica al fine di trarne vantaggi personali.

Art. 3 – Doveri di operosità e di aggiornamento professionale

Il magistrato svolge le sue funzioni con diligenza ed operosità.

Conserva ed accresce il proprio patrimonio professionale facendone coerente applicazione nelle funzioni ed impegnandosi nell'aggiornamento e approfondimento delle sue conoscenze nei settori in cui svolge la propria attività.

Art. 4 - Modalità di impiego delle risorse dell'amministrazione

Il magistrato – fatte salve le competenze specifiche dei dirigenti e dei funzionari – cura che i mezzi, le dotazioni e le risorse d'ufficio siano impiegati secondo la loro destinazione istituzionale, evitando ogni forma di spreco o di cattiva utilizzazione, nel perseguimento di obiettivi di efficienza dei servizi.

Art. 5 – Informazioni di ufficio. Divieto di utilizzazione a fini non istituzionali

Il magistrato non utilizza indebitamente le informazioni di cui dispone per ragioni d'ufficio e non fornisce o richiede informazioni confidenziali sull'attività magistratuale in corso, né effettua segnalazioni dirette ad influire sullo svolgimento o sull'esito di essa.

Art. 6 – Rapporti con la stampa e con gli altri mezzi di comunicazione di massa

Nei contatti con la stampa e con gli altri mezzi di comunicazione il magistrato non sollecita la divulgazione di notizie attinenti alla propria attività di ufficio.

Quando non è tenuto al segreto o alla riservatezza su informazioni conosciute per ragioni del suo ufficio e ritiene di dover fornire notizie sulle attività svolte, al fine di garantire la corretta informazione dei cittadini e l'esercizio del diritto di cronaca, evita comunque la costituzione o l'utilizzazione di canali informativi personali o privilegiati, rapportandosi con il capo dell'ufficio di appartenenza.

Fermo il diritto alla piena libertà di manifestazione del pensiero, il magistrato si ispira a criteri di equilibrio e misura nel rilasciare dichiarazioni ed interviste ai giornali e agli altri mezzi di comunicazione di massa.

Art. 7 – Adesione ad associazioni

Il magistrato non aderisce ad associazioni che richiedono la prestazione di promesse di fedeltà o che non assicurano la piena trasparenza sulla partecipazione degli associati.

II. Indipendenza, imparzialità, correttezza

Art. 8 – L'indipendenza del magistrato

Il magistrato garantisce e difende l'indipendente esercizio delle proprie funzioni e mantiene una immagine di imparzialità e di indipendenza.

Evita qualsiasi coinvolgimento in centri di potere di qualunque tipo (politico, economico, finanziario, etc.) che possano condizionare l'esercizio delle sue funzioni o comunque appannarne l'immagine.

Non accetta incarichi né esplica attività che ostacolino il pieno e corretto svolgimento della propria funzione o che per la natura, la fonte e le modalità del conferimento, possano comunque condizionarne l'indipendenza.

Art. 9 – L'imparzialità del magistrato

Il magistrato rispetta la dignità di ogni persona, senza alcuna discriminazione o pregiudizio.

Nell'esercizio delle funzioni opera per rendere effettivo il principio dell'imparzialità impegnandosi a superare i pregiudizi culturali che possono incidere sulla comprensione e valutazione dei fatti e sull'interpretazione ed applicazione delle norme.

Assicura che nell'esercizio delle funzioni la sua immagine di imparzialità sia sempre pienamente garantita. A tal fine valuta con il massimo rigore la ricorrenza di situazioni di possibile astensione per gravi ragioni di opportunità.

Art. 10 – *Obblighi di correttezza del magistrato*

Il magistrato non si serve del suo ruolo per ottenere benefici o privilegi.

Il magistrato che aspiri a promozioni, a trasferimenti, ad assegnazioni di sede e ad incarichi di ogni natura non si adopera al fine di influire impropriamente sulla relativa decisione, né accetta che altri lo facciano in suo favore.

Il magistrato si astiene da ogni intervento sulle decisioni concernenti promozioni, trasferimenti, assegnazioni di sede e conferimento di incarichi. Può peraltro attivarsi per segnalare all'organo di autogoverno specifiche esigenze istituzionali.

Il magistrato mantiene sempre un comportamento cortese e corretto, rispettoso della diversità del ruolo da ciascuno svolto, riconoscendo e valorizzando il ruolo del personale amministrativo e di tutti i collaboratori e promuovendo iniziative per la migliore utilizzazione delle diversificate professionalità.

III. La condotta nell'esercizio delle funzioni

Art. 11 – *La condotta nell'attività magistratuale*

Nell'esercizio delle sue funzioni, il magistrato, consapevole del servizio da rendere alla collettività, osserva gli orari delle udienze e delle adunanze, nonché delle altre attività di ufficio, evitando inutili disagi ai cittadini o ai difensori e ai rappresentanti delle amministrazioni pubbliche, fornendo ogni chiarimento eventualmente necessario.

Svolge il proprio ruolo con il pieno rispetto di quelli altrui assicurando le condizioni per esplicarli al meglio.

Cura di raggiungere, nell'osservanza delle leggi il miglior compimento delle specifiche attribuzioni istituzionali agendo sempre con il massimo scrupolo.

Art. 12 – *La condotta del magistrato*

Il magistrato si comporta sempre con riserbo e garantisce la segretezza delle camere di consiglio, nonché l'ordinato e sereno svolgimento dei giudizi e delle adunanze inerenti alle funzioni di controllo. Nell'esercizio delle sue funzioni ascolta le altrui opinioni in

modo da sottoporre a continua verifica le proprie convinzioni e da trarre dalla dialettica occasione di arricchimento professionale e personale.

Nel redigere la motivazione dei provvedimenti collegiali espone fedelmente le ragioni della decisione o deliberazione, elaborate nella camera di consiglio ed esamina adeguatamente i fatti e gli argomenti prospettati dalle parti.

Non sollecita né riceve notizie informali nei procedimenti da lui trattati .

Nelle motivazioni dei suoi provvedimenti e nella partecipazione all'udienza o all'adunanza evita di pronunciarsi su fatti o persone estranei all'oggetto della questione, di emettere giudizi o valutazioni sulla capacità professionale di altri magistrati o dei difensori, ovvero, quando non siano indispensabili ai fini della decisione, sui soggetti coinvolti nell'attività di controllo o giurisdizione.

In particolare, nell'attività di controllo, il magistrato dedica sempre speciale attenzione alle esigenze di tutela della finanza pubblica e del corretto svolgimento dell'azione amministrativa.

Art. 13 – *La condotta del pubblico ministero*

Il pubblico ministero si comporta con imparzialità nello svolgimento del suo ruolo, indirizzando le indagini alla ricerca della verità ed acquisendo ogni utile elemento per la sua specifica funzione a tutela delle risorse pubbliche.

Evita di esprimere valutazioni che non siano conferenti rispetto alla decisione del giudice e dei difensori.

Non chiede al giudice anticipazioni sulle sue decisioni, né gli comunica in via informale conoscenze sul processo in corso.